SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%). **Anno 127° — Numero 293**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 dicembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1987 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1986 (*G.U.* n. 242 del 17 ottobre 1986).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli è indispensabile rinnovare l'abbonamento utilizzando, preferibilmente, i moduli di conto corrente personalizzati già spediti.

Si fa presente che la continuazione dell'abbonamento sarà sospesa a coloro che non risulteranno in regola con il rinnovo alla data del 31 dicembre 1986.

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di tre proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 dicembre 1986, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Pensione di anzianità a 55 anni, costantemente uguale al salario o allo stipendio».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso la sede del Partito democratico, via Lino Gucci, 12 - 40133 Bologna.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 dicembre 1986, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Norme per aggravare le sanzioni a carico di tutti i responsabili di attacchi alla democrazia e alla libertà, mediante invasione di sedi politiche o atti intimidatori contro le sedi stesse e i rispettivi rappresentanti politici».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso la sede del Partito democratico, via Lino Gucci, 12 - 40133 Bologna.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 dicembre 1986, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 69 della Costituzione. Determinazione dell'importo della indennità spettante ai parlamentari in relazione alla loro partecipazione ai lavori delle Camere. Abrogazione di tutte le disposizioni in materia di concessione ai parlamentari di privilegi o di somme per stipendi, contributi previdenziali e per pagamento di personale dipendente».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso Alleanza popolare, viale Giulio Cesare, 171 - 00192 Roma.

86A9885

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1986, n. **873**.

Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per il risanamento della gestione dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Al fine di consentire l'integrazione dei porti con le altre modalità di trasporto, il loro assetto complessivo è riorganizzato tenendo conto delle indicazioni sui sistemi portuali contenute nel Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1986.

2. L'appartenenza di ciascun porto al proprio sistema deriva dalla sua collocazione geografica rispetto all'ambito circoscrizionale dei vari sistemi portuali. Gli ambiti circoscrizionali dei sistemi portuali sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della marina mercantile, dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Le relative determinazioni sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. Con apposita legge sono determinati nuovi criteri per la classificazione dei porti, in sostituzione di quelli contenuti nel regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095. La determinazione dei nuovi criteri terrà conto della vocazione dei singoli porti nell'ambito dei relativi sistemi.

4. Per avviare a realizzazione le indicazioni del Piano generale dei trasporti in materia di riorganizzazione dei porti, con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, prorogato fino alla istituzione del CIPET ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è istituito per ciascun sistema portuale un comitato con il compito di studiare e proporre le linee programmatiche per l'organizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture dei singoli sistemi. I comitati sono composti da un numero massimo di diciotto membri, nominati fra esponenti degli scali marittimi di interesse nazionale insistenti sul litorale compreso nel sistema, delle regioni, ancorché prive di litorali interessati al sistema, degli enti e delle categorie e delle organizzazioni sindacali di settore.

5. La composizione della segreteria tecnica prevista dal comma 3 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che svolge il coordinamento dei comitati di cui al comma 4, ai fini dell'attuazione dei compiti connessi all'applicazione del presente articolo, è integrata da cinque rappresentanti nominati dal Ministro della marina mercantile. Nel caso in cui tali rappresentanti siano funzionari dell'Amministrazione dello Stato, gli stessi sono collocati in posizione di fuori ruolo.

6. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 20, incaricata di predisporre un progetto organico di riforma degli ordinamenti degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali nonché di riassetto delle relative gestioni, è prorogato al 31 dicembre 1987.

7. Per la finalità di cui al comma 6, nonché per gli studi in materia di programmazione portuali, è autorizzata, nell'anno finanziario 1986, la spesa complessiva di lire 645 milioni, sulla cui utilizzazione il Ministro della marina mercantile riferisce al Parlamento.

8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce «Norme in materia di programmazione portuale».

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Sono ripianati a carico dello Stato i disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1985 degli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona negli importi valutati, rispettivamente, in lire 124.600 milioni, lire 29.900 milioni, lire 29.300 milioni e lire 4.500 milioni.

2. In relazione alle particolari situazioni finanziarie dei medesimi enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona, lo Stato concorre nelle spese di gestione dell'esercizio 1986 con contributi straordinari nella misura, rispettivamente, di lire 13.000 milioni, lire 6.500 milioni, lire 3.500 milioni e lire 1.000 milioni. Le predette somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1986.

3. Per fronteggiare le ulteriori occorrenze degli enti di cui al comma 2 relativamente alle spese di gestione dell'esercizio 1986, lo Stato concorre nella misura, rispettivamente, di lire 61.400 milioni, di lire 36.100 milioni, di lire 19.500 milioni e di lire 6.700 milioni.

4. A titolo di acconto sugli interventi di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate, a favore degli stessi enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona, anticipazioni da parte dei loro tesorieri o di altri istituti di credito negli importi, rispettivamente, di lire 87.000 milioni, lire 29.500 milioni, lire 22.500 milioni e lire 4.000 milioni.

5. Le ulteriori anticipazioni a saldo sono autorizzate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1985 degli enti portuali indicati al comma 1 risultanti dai relativi conti consuntivi, deliberati dai competenti organi di amministrazione e certificati dai rispettivi collegi dei revisori.

Art. 3.

1. Le anticipazioni di cui all'articolo 2, comma 4, sono assunte a carico dello Stato mediante rilascio agli istituti di credito interessati di titoli di Stato aventi valuta 1° febbraio 1987 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.

2. Le anticipazioni a saldo di cui all'articolo 2, comma 5, sono assunte a carico dello Stato con le medesime modalità indicate al comma 1, fermo restando che la valuta dei titoli da emettere decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data del decreto di cui all'articolo 2, comma 5.

3. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare alle entrate del bilancio dello Stato il ricavato netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987. Il relativo onere nel biennio 1987-1988 è valutato in lire 312 miliardi nell'anno 1987 e in lire 34 miliardi nell'anno 1988.

Art. 4.

1. Le rate di ammortamento relative agli anni 1987 e 1988 riguardanti i mutui già contratti al 31 dicembre 1985 dagli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona sono rimborsate dallo Stato agli stessi enti portuali sulla base delle quietanze dei pagamenti a tal fine effettuati. Detti rimborsi sono al netto dei contributi statali attribuiti ai medesimi enti portuali ai sensi dell'articolo 3, comma (6), del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai rimborsi di cui al comma 1, nonché ai contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2, si applica la disposizione di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

3. Le somme occorrenti, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1987 e in lire 45 miliardi per l'anno 1988, sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo ai medesimi anni finanziari.

Art. 5.

1. I bilanci di previsione ed i conti consuntivi di ciascuno degli enti di cui all'articolo 4 non devono presentare, a decorrere dall'esercizio 1986, disavanzi finanziari di competenza. Gli eventuali disavanzi accertati al 31 dicembre 1986 devono essere ripianati a carico del bilancio per il 1987. Detti enti devono a tal fine deliberare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per il 1987.

2. Il presidente ed i componenti degli organi di amministrazione degli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona, per i quali i bilanci di previsione od i conti consuntivi dell'esercizio 1987 presentino disavanzi finanziari di competenza, decadono a tutti gli effetti di legge. Il Ministro della marina mercantile nomina un commissario entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei predetti documenti contabili all'amministrazione vigilante.

3. All'articolo 4, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, come modificato dall'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 168, le parole: «da un rappresentante degli industriali designato congiuntamente dal presidente dell'associazione provinciale industriali di Genova e dal direttore della locale delegazione dell'associazione sindacale Intersind» sono sono sostituite dalle seguenti: «da un rappresentante degli industriali privati designato dal presidente dell'associazione degli industriali di Genova e da un rappresentante delle aziende a prevalente partecipazione statale designato dal direttore della delegazione Intersind per la Liguria, nonché da un rappresentante delle imprese di spedizione».

4. Il presidente e i componenti non di diritto degli organi di amministrazione decaduti non possono ricoprire cariche in seno agli enti portuali per il quinquennio successivo.

5. Nel caso in cui l'ente portuale abbia una partecipazione azionaria di maggioranza in società operanti nell'ambito portuale, è tenuto a predisporre un bilancio consolidato. Qualora tale bilancio presenti un disavanzo di competenza, si applicano, al presidente ed ai componenti degli organi di amministrazione dell'ente, le disposizioni di cui al comma 2.

Art. 6.

1. Le deliberazioni adottate dai competenti organi degli enti e delle aziende portuali in materia di bilancio di previsione, di variazioni di bilancio, di conti consuntivi, di mutui e di partecipazioni azionarie sono soggette ad approvazione del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano le disposizioni che disciplinano in modo diverso l'approvazione dei predetti atti.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono essere inviate, entro dieci giorni dalla data della loro adozione, ai Ministeri della marina mercantile e del tesoro accompagnate da una relazione del collegio dei revisori

dei conti, e diventano esecutive ove, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, non ne sia stata negata l'approvazione con atto motivato.

3. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il Ministro della marina mercantile puo autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato per un periodo non superiore a quattro mesi.

4. I bilanci di previsione ed i conti consuntivi degli enti e delle aziende portuali devono essere deliberati rispettivamente non oltre il 31 ottobre ed il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 7.

1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessità dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonché ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione è effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma.

2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonché delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i lavoratori fuori produzione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia, sulla base di progetti di riorganizzazione che per l'anno 1987 saranno predisposti, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto di Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le nuove dotazioni organiche delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei dodici mesi antecedenti, rispettivamente, al 1° ottobre 1986 e al 1° ottobre 1987 ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unità per l'anno 1987 e di 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e 5.000 unità sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonché i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. La riduzione degli organici dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali è disposta sulla base dei programmi formulati dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2.

5. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli acccordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonché un piano di mobilità temporanea da porto a porto.

6. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento prima del 31 dicembre 1988.

Art. 8.

1. Ai lavoratori posti fuori produzione, ai sensi dell'articolo 7, è corrisposta, con effetto dal 1° marzo 1987 e per la durata della sospensione, una indennità pari all'importo di trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni. Il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori della compagnia del ramo industriale e della compagnia carenanti del porto di Genova, disposto dalla legge 13 agosto 1984, n. 469, è prorogato con la legge 8 gennaio 1986, n. 6, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 1, per periodi, complessivamente, non superiori a ventidue mesi.

3. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 al lavoratore interessato provvede direttamente l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.

4. I periodi di sospensione per i quali è corrisposta la indennità di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la determinazione della relativa misura. Per detti periodi l'accredito contributivo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'indennità per i dipendenti degli enti portuali. Per le compagnie e gruppi portuali l'accredito è calcolato sulla base dei salari medi contrattuali fissati per la giornata retributiva ai fini del pagamento dei salari differiti.

5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione di cui al comma 4 sono versate dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilità degli interventi straordinari, alle gestioni assicurative rispettivamente competenti secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

6. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Gli oneri sostenuti per l'erogazione della indennità e per gli accrediti di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato e rimborsati annualmente alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilità degli interventi straordinari.

8. In relazione alle operazioni di cui al presente articolo, sono disposti dal Ministro del tesoro a favore dell'INPS, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, contributi nella misura di lire 59 miliardi per l'anno 1987 e di lire 21 miliardi per l'anno 1988.

Art. 9.

1. Con effetto dal 1° marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988, agli appartenenti alle categorie e qualifiche per le quali sono accertate eccedenze ai sensi dell'articolo 7 è data facoltà di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età superiore a 52 anni per gli uomini e 50 per le donne, con almeno 15 anni di contribuzione effettiva;

b) età inferiore a 52 anni, con almeno 27 anni di contribuzione effettiva assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive o con almeno 20 anni di contribuzione assicurativa se iscritti alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali e presso le previdenze locali previste dai regolamenti degli enti portuali. Per i lavoratori marittimi si applicano ai fini del computo della predetta anzianità contributiva, le disposizioni del titolo III della legge 26 luglio 1984, n. 413.

2. La domanda di pensionamento deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e confermata, irrevocabilmente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del decreto di individuazione delle eccedenze di cui all'articolo 7, da parte di coloro che a tale ultima data abbiano già maturato i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Coloro i quali matureranno i predetti requisiti successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 1988, potranno presentare domanda fin dalla data di entrata in vigore del presente decreto ma, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal conseguimento dei requisiti stessi.

3. L'accoglimento della domanda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e dà luogo ad un trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo massimo di otto anni e, comunque, non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del limite di età valido per la cessazione dal servizio, ovvero dei quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori titolari di pensione di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti di cui al comma 1, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile, ovvero al conseguimento dei quaranta anni di contribuzione previdenziale, e liquidato secondo le norme vigenti.

4. Nei confronti del personale iscritto alla CPDEL l'aumento di cui al comma 3 va computato anche sui trattamenti provvisori di cui all'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ai fini del trattamento medesimo non si applicano l'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e l'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

5. La pensione di cui al presente articolo è incompatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e ad essa si applicano, agli effetti del cumulo con la retribuzione, le norme relative alla pensione di anzianità previste per i rispettivi ordinamenti previdenziali.

6. I titolari delle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in un impiego di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle compagnie e dei gruppi portuali, di società a partecipazione pubblica, di enti che usufruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione e delle società e consorzi cui gli enti partecipino ai sensi dell'articolo 3, comma (16.3), del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

7. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono attribuiti ai sensi del comma 3, sono posti a carico dello Stato. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987. Gli importi sono valutati in lire 75 miliardi per il 1987 ed in lire 151 miliardi per l'anno 1988.

8. L'aumento dell'anzianità contributiva di cui al presente articolo non è cumulabile con provvidenze previste allo stesso titolo dai regolamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende portuali, mentre è considerata anzianità utile ai soli fini della eventuale maturazione del diritto al percepimento di pensione integrativa prevista dai predetti regolamenti.

9. Qualora le domande di pensionamento anticipato presentate nel termine di cui al comma 2 risultino eccedenti rispetto ai progetti di riorganizzazione di cui all'articolo 7, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, i lavoratori che debbano

fruire del pensionamento anticipato seguendo i criteri della maggiore età, della maggiore anzianità contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati.

10. Possono accedere al pensionamento anticipato, alle condizioni del presente articolo, anche i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e i controllori merci del porto di Venezia.

Art. 10.

1. Per far fronte ai maggiori oneri accertati in sede di concessione delle agevolazioni per l'incentivazione dell'esodo dei lavoratori indicati all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, l'autorizzazione di spesa di lire 70.500 milioni prevista al comma 6 del medesimo articolo 2 è elevata di lire 41.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1987.

Art. 11.

1. Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è autorizzato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui, con garanzia dello Stato, con istituti di credito di diritto pubblico e di interesse nazionale, per un importo non superiore a lire 300 miliardi e per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria degli oneri connessi agli interventi previsti dalle vigenti disposizioni per il pagamento del trattamento di fine rapporto ai lavoratori portuali ed ai dipendenti delle compagnie, dei gruppi portuali e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia di cui all'articolo 9.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, è concesso al Fondo di cui al comma 1 un contributo annuo, per l'intera durata del mutuo, pari al 10 per cento della somma mutuata. A detto contributo si applica la disposizione di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 597.

3. Per il pagamento del contributo di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 18 miliardi per l'anno 1987 e di lire 12 miliardi per l'anno 1988.

4. I collegi dei revisori dei conti delle compagnie portuali aventi un organico superiore alle 200 unità sono integrati da un componente effettivo del Ministero del tesoro, nominato fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1988, per i dipendenti degli enti, delle aziende, delle compagnie e dei gruppi portuali e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e per i controllori merci del porto di Venezia di cui all'articolo 7, non trova applicazione l'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

2. È abrogato il comma (11) dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

Art. 13.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 l'INPS subentra al Consorzio autonomo del porto di Genova ed all'Ente autonomo del porto di Trieste nei compiti relativi all'erogazione dei trattamenti previdenziali rispettivamente previsti dalle norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in pensione ed in servizio alla data del 31 marzo 1977, approvate con decreto del Ministro della marina mercantile in data 1° marzo 1978, e successive variazioni, e del personale dell'Ente autonomo del porto di Trieste in servizio ed in pensione alla data del 1° gennaio 1978, di cui gli articoli 91 e seguenti del vigente regolamento del personale. Fino alla data di costituzione del Comitato speciale per la gestione del Fondo di cui al comma 2, gli stessi enti portuali continueranno a provvedere alla erogazione dei predetti trattamenti previdenziali, con rimborsi da parte del fondo medesimo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e con la stessa decorrenza ivi prevista, è istituito presso l'INPS un Fondo di previdenza alimentato:

a) da un contributo dovuto dai datori di lavoro, per i lavoratori destinatari dei trattamenti previsti dal presente articolo, nella misura dell'8 per cento sulla retribuzione globale mensile;

b) da un contributo annuale a carico dello Stato in relazione agli squilibri gestionali. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987 e fino ad esaurimento delle prestazioni di cui al comma 1.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della marina mercantile, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, le modalità per la costituzione ed il funzionamento di un comitato speciale per la gestione del Fondo di cui al presente articolo, presieduto dal presidente dell'INPS e composto da quattro rappresentanti dei lavoratori dei porti di Genova e Trieste, da due rappresentanti dei datori di lavoro, rispettivamente designati dal Consorzio autonomo del porto di Genova e dall'Ente autonomo del porto di Trieste, nonché da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Al comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione del Fondo;

b) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi assicurativi individuali dovuti al Fondo;

c) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni ed i contributi in applicazione del presente articolo;

d) dare parere sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme relative al Fondo.

4. Gli importi relativi al contributo di cui alla lettera *b)* del comma 2 sono valutati in lire 55 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 60 miliardi per l'anno 1988.

Art. 14.

1. Al fine di favorire il conseguimento di una maggiore efficienza del sistema portuale e di una maggior produttività ed economicità dei servizi, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, nel termine di

quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto delle particolari situazioni strutturali di ciascun porto nonché dei servizi da prestare, provvede a stabilire la composizione numerica delle squadre per le prestazioni di lavoro portuale anche in relazione alla riduzione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 7 e, conseguentemente, opera la riduzione delle tariffe compensative con effetti immediati. La composizione numerica delle squadre per le diverse aree merceologiche è disposta nell'ambito dei limiti massimi e minimi determinati, a livello nazionale, con il decreto interministeriale in data 4 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 1986.

2. Il Ministro della marina mercantile con proprio decreto, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentite l'Associazione nazionale dei porti, le rappresentanze degli utenti portuali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può provvedere alla modifica del decreto interministeriale di cui al comma 1, al fine di adeguare le relative disposizioni alle esigenze di efficienza del sistema portuale, di maggiore produttività ed economicità dei servizi, nonché alle nuove tecnologie di manipolazione delle merci nei porti.

3. Nel caso di prestazioni dei lavoratori portuali per operazioni svolte all'interno dei depositi e/o magazzini portuali e per la ricarica e la discarica da ed a piazzale, le nuove tariffe, a decorrere dal 1° marzo 1987, non sono soggette alla applicazione dell'addizionale tariffaria, di pertinenza del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, prevista per il trattamento di mancato avvio al lavoro.

4. L'avviamento dei lavoratori per l'esecuzione delle operazioni portuali è effettuato, da parte delle compagnie e dei gruppi, per singoli turni o per periodi predeterminati sulla base delle richieste degli enti o imprese che eserciscono le operazioni stesse.

5. I lavoratori avviati sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa per tutta la durata dell'orario giornaliero e possono essere impiegati, in tutto o in parte, per operazioni, su navi, calate o piazzali anche diversi da quelli per i quali è stata fatta la chiamata.

6. Entro il 30 giugno di ciascun anno, ai fini dell'equilibrio della gestione, il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali provvede all'adeguamento delle addizionali delle tariffe compensative, ferma restando la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, come integrato dall'articolo 8 della legge 13 agosto 1984, n. 469.

Art. 15.

1. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti degli enti e delle aziende portuali, per la parte non regolata da disposizioni legislative, è disciplinato sulla base di accordi sindacali a livello nazionale di durata triennale.

2. Alle trattative tra le delegazioni degli enti e delle aziende e quelle delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e dei lavoratori dipendenti partecipano i rappresentanti dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, nonché i rappresentanti a livello nazionale delle categorie degli utenti portuali.

3. Le eventuali richieste di trattamenti economici superiori ai minimi stabiliti dal contratto collettivo di lavoro dei dirigenti industriali da parte dei dirigenti degli enti portuali inquadrati in tale categoria sono sottoposte alle procedure di cui al comma 2.

Art. 16.

1. Qualora si riscontrino irregolarità o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento di un ente o di un'azienda portuale ovvero l'equilibrio finanziario della relativa gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, può essere disposta la revoca del mandato del presidente e lo scioglimento degli organi di amministrazione dell'ente o dell'azienda medesima.

2. Con lo stesso decreto è nominato un amministratore straordinario, al quale competono, fino alla ricomposizione degli organi ordinari, i poteri del presidente e degli organi di amministrazione disciolti.

Art. 17.

1. A modifica dell'articolo 27 della legge 14 novembre 1961, n. 1268, e dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251, la durata dell'Ente autonomo del porto di Palermo e del Consorzio autonomo del porto di Genova è prorogata al 31 dicembre 2020.

Art. 18.

1. Gli stanziamenti relativi agli interventi per la costruzione o sistemazione dei porti devono essere utilizzati secondo i criteri, le modalità e le procedure della legge 6 agosto 1974, n. 366.

Art. 19.

1. A far data dal 1° gennaio 1987 i componenti degli organi delle compagnie portuali di cui agli articoli 173, 177 e 180 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, durano in carica cinque anni.

2. I componenti dei predetti organi in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto completano il loro mandato fino al compimento del quinto anno e non decadono qualora raggiungano durante tale periodo i requisiti per il pensionamento, compreso quello anticipato a norma del presente decreto.

Art. 20.

1. Nei consigli di amministrazione degli enti portuali esistenti è inserita la rappresentanza delle imprese di spedizione.

2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, stabilirà le modalità per dare attuazione alla norma con modifica dello statuto di ogni singolo ente.

Art. 21.

1. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile, l'esercizio dell'aeroporto di Venezia-Tessera è affidato in concessione per la durata di 30 anni ad una apposita società per azioni con partecipazione paritetica e complessivamente maggioritaria della regione Veneto, della provincia di Venezia e del comune di Venezia, la cui costituzione è promossa dallo stesso Ministro dei trasporti. Alla stessa società è affidata in

concessione la realizzazione delle opere di ammodernamento e completamento dell'aeroporto, ivi comprese quelle relative alla aerostazione. La concessione è disciplinata da apposita convenzione, approvata con lo stesso decreto di concessione o, con le stesse modalità, con successivo decreto.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della marina mercantile ed il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri e le modalità per il passaggio alla nuova società concessionaria dei beni e del personale del provveditorato al porto di Venezia occorrenti per l'esercizio dell'aeroporto e per la realizzazione delle opere indicate nel comma 1.

3. Dalla data del decreto di cui al comma 1 la nuova società concessionaria subentra al provveditorato al porto di Venezia in tutti i rapporti inerenti all'esercizio dell'aeroporto e alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1. Tutti i diritti derivanti dall'esercizio dell'aeroporto compresi quelli di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, continuano ad essere devoluti al concessionario.

4. Fino alla data di cui al comma 3 e comunque per un periodo non superiore a due mesi, il provveditorato al porto di Venezia continua a svolgere, con gestione e contabilità separate, le attività occorrenti ad assicurare l'esercizio dell'aeroporto e la realizzazione delle opere indicate nel comma 1.

5. Sono abrogati gli articoli 1, ultimo comma, 2, 3 e 4 della legge 12 agosto 1957, n. 797.

Art. 22.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 24 miliardi per l'anno 1986, in lire 600 miliardi per l'anno 1987 e in lire 341 miliardi per l'anno 1988, si provvede:

a) relativamente all'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «incentivi all'apprendistato e alla ristrutturazione del tempo di lavoro»;

b) relativamente all'anno 1987, all'uopo utilizzando parzialmente la proiezione per il medesimo anno, quanto a lire 150 miliardi dell'accantonamento «delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale», quanto a lire 300 miliardi dell'accantonamento «ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» e quanto a lire 150 miliardi dell'accantonamento «nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore», iscritti ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986;

c) relativamente all'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente la proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria», iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a, Roma, addì 17 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della marina mercantile*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 30

86G1235

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 27 febbraio 1986.

Nuova suddivisione del territorio della regione Veneto in distretti scolastici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1977, istitutivo dei distretti scolastici nella regione Veneto;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Esaminata la deliberazione n. 1060 dell'8 novembre 1984 del consiglio della regione Veneto, avente ad oggetto: «Revisione ambiti territoriali dei distretti scolastici»;

Esaminati i pareri allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata, espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nella regione Veneto;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta regionale oggetto della delibera sopra citata e di emanare, per ragioni di organicità, un unico decreto comprendente le variazioni alla ripartizione del territorio della regione Veneto prevista dal decreto ministeriale 10 dicembre 1976 e la parte di quest'ultimo decreto che rimane immutata;

Decreta:

Il territorio della regione Veneto è suddiviso nei seguenti distretti scolastici:

distretto n. 1 con sede a Pieve di Cadore e comprendente i comuni di: Pieve di Cadore, Comelico Superiore, Danta, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Vigo di Cadore, Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo di Cadore, Perarolo di Cadoro;

distretto n. 2 con sede ad Agordo e comprendente i comuni di: Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino;

distretto n. 3 con sede a Belluno e comprendente i comuni di: Belluno, Castello Lavazzo, Forno di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore, Chies d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago, Tambre, Lentiai, Limana, Mel, Ponte nelle Alpi, Sedico, Sospirolo, Trichiana, Farra d'Alpago;

distretto n. 4 con sede a Feltre e comprendente i comuni di: Feltre, Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Seren del Grappa, Sovramonte, Vas;

distretto n. 5 con sede a Vittorio Veneto e comprendente i comuni di: Vittorio Veneto, Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Revine Lago, Sarmede, Tarzo;

distretto n. 6 con sede a Pieve di Soligo e comprendente i comuni di: Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Refrontolo, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor;

distretto n. 7 con sede ad Asiago e comprendente i comuni di: Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo;

distretto n. 8 con sede a Conegliano e comprendente i comuni di: Conegliano, Codognè, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, San Fior, S. Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Susegana, Vazzola;

distretto n. 9 con sede ad Asolo e comprendente i comuni di: Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Monfumo, Paderno del Grappa, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini;

distretto n. 10 con sede a Montebelluna e comprendente i comuni di: Montebelluna, Caerano San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Maser, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Trevignano, Volpago del Montello;

distretto n. 11 con sede ad Oderzo e comprendente i comuni di: Oderzo, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di Piave;

distretto n. 12 con sede a Schio e comprendente i comuni di: Schio, Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Malo, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, S. Vito di Leguzzano, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico;

distretto n. 13 con sede a Thiene e comprendente i comuni di: Thiene, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Zugliano, Salcedo, Fara Vicentino, Breganze, Montecchio Precalcino;

distretto n. 15 con sede a Bassano del Grappa e comprendente i comuni di: Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Mussolente, Nove, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, San Nazario, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna, Marostica, Molvena, Pianezze, Mason Vicentino, Schiavon, Pozzoleone;

distretto n. 16 con sede a Castelfranco Veneto e comprendente i comuni di: Castelfranco Veneto, Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago;

distretto n. 17 con sede a Treviso e comprendente il territorio urbano del comune di Treviso nord ed i comuni di: Breda di Piave, Carbonera, Istrana, Maserada sul Piave, Paese, Ponzano Veneto, Spresiano, Villorba, Arcade, Povegliano;

distretto n. 18 con sede a Treviso e comprendente il territorio urbano del comune di Treviso sud ed i comuni di: Casale sul Sile, Casier, Monastier di Treviso, Morgano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Zerobranco;

distretto n. 19 con sede a Portogruaro e comprendente i comuni di: Portogruaro, Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto;

distretto n. 20 con sede a Valdagno e comprendente i comuni di: Valdagno, Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino;

distretto n. 21 con sede a Cittadella e comprendente i comuni di: Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Galliera Veneta, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Tombolo;

distretto n. 22 con sede a San Donà di Piave e comprendente i comuni di: San Donà di Piave, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Iesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave;

distretto n. 23 con sede a Garda e comprendente i comuni di: Garda, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco;

distretto n. 24 con sede a San Pietro in Cariano e comprendente i comuni di: San Pietro in Cariano, Brentino Belluno, Dolcè, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Pescantina, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo;

distretto n. 25 con sede a Camposampiero e comprendente i comuni di: Camposampiero, Borgoricco, Campodarsego, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero;

distretto n. 26 con sede a Bussolengo e comprendente i comuni di: Bussolengo, Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Lazise, Pastrengo, Peschiera del Garda, Affi, Sona;

distretto n. 27 con sede a Verona e comprendente il territorio urbano del comune di Verona nord-ovest;

distretto n. 28 con sede a Verona e comprendente il territorio urbano del comune di Verona centro-sud;

distretto n. 29 con sede a Verona e comprendente il territorio urbano del comune di Verona nord-est ed i comuni di: Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Grezzana, Roverè Veronese, San Martino Buon Albergo;

distretto n. 30 con sede a San Bonifacio e comprendente i comuni di: San Bonifacio, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Soave, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova;

distretto n. 31 con sede ad Arzignano e comprendente i comuni di: Arzignano, Brendola, Chiampo, Gambellara, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Zermeghedo, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino;

distretto n. 32 con sede a Vicenza e comprendente il territorio urbano del comune di Vicenza ovest ed i comuni di: Altavilla Vicentina, Arcugnano, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Isola Vicentina, Monteviale, Sovizzo;

distretto n. 33 con sede a Vicenza e comprendente il territorio urbano del comune di Vicenza est ed i comuni di: Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Castegnero, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Montegaldella, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Zovencedo, Camisano Vicentino, Bressanvido, Sandrigo, Montegalda;

distretto n. 34 con sede a Piazzola sul Brenta e comprendente i comuni di: Piazzola sul Brenta, Campodoro, Campo San Martino, Curtarolo, Gazzo, Grantorto, Villafranca Padovana;

distretto n. 35 con sede a Mirano e comprendente i comuni di: Mirano, Martellago, Noale, Salzano, S. Maria di Sala, Scorzè, Spinea;

distretto n. 36 con sede a Venezia e comprendente la parte di: Venezia centro storico e Lido;

distretto n. 37 con sede a Mestre e comprendente il territorio urbano del comune di Mestre nord ed i comuni di Marcon, Quarto d'Altino;

distretto n. 38 con sede a Mestre e comprendente il territorio urbano del comune di Mestre sud;

distretto n. 39 con sede a Mogliano Veneto e comprendente il comune di Mogliano Veneto;

distretto n. 40 con sede a Villafranca di Verona e comprendente i comuni di: Villafranca di Verona, Castel d'Azzano, Mozzecane, Nogarole Rocca, Povegliano Veronese, Sommacampagna, Vigasio, Valeggio sul Mincio;

distretto n. 41 con sede a Zevio e comprendente i comuni di: Zevio, Isola Rizza, Palù, Oppeano, Ronco all'Adige, San Giovanni Lupatoto;

distretto n. 42 con sede a Lonigo e comprendente i comuni di: Lonigo, Alonte, Grancona, Orgiano, San Germano dei Berici, Sarego;

distretto n. 43 con sede a Cologna Veneta e comprendente i comuni di: Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà, Veronella, Zimella, Albaredo d'Adige;

distretto n. 44 con sede a Padova e comprendente il territorio urbano del comune di Padova nord-est ed i comuni di: Cadoneghe, Limena, Noventa Padovana, Vigodarzere, Vigonza;

distretto n. 45 con sede a Padova e comprendente il territorio urbano del comune di Padova ovest ed i comuni di: Abano Terme, Cervarese Santa Croce, Mestrino, Montegrotto Terme, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano;

distretto n. 46 con sede a Padova e comprendente il territorio urbano del comune di Padova sud-est ed i comuni di: Albignasego, Ponte San Nicolò, Saonara, Casalserugo;

distretto n. 47 con sede a Dolo e comprendente i comuni di: Dolo, Campagna Lupia, Camponogara, Fiesso d'Artico, Fosso, Mira, Pianiga, Strà, Vigonovo;

distretto n. 48 con sede ad Isola della Scala e comprendente i comuni di: Isola della Scala, Bovolone, Buttapietra, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Nogara, Salizzole, Sorgà, Trevenzuolo;

distretto n. 49 con sede a Noventa Vicentina e comprendente i comuni di: Noventa Vicentina, Agugliaro, Albettone, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Poiana Maggiore, Sossano, Villaga, Nanto, Mossano;

distretto n. 50 con sede a Montagnana e comprendente i comuni di: Montagnana, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlana, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Urbana;

distretto n. 51 con sede ad Este e comprendente i comuni di: Este, Baone, Barbona, Carceri, Cinto Euganeo, Granze, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Piacenza d'Adige, Ponso, Sant'Elena, Sant'Urbano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vò;

distretto n. 52 con sede a Monselice e comprendente i comuni di: Monselice, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Galzignano, Pernumia, Pozzonovo, Solesino, Stanghella;

distretto n. 53 con sede a Conselve e comprendente i comuni di: Conselve, Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Cartura, Candiana, Maserà di Padova, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano;

distretto n. 54 con sede a Piove di Sacco e comprendente i comuni di: Piove di Sacco, Arzergrande, Brugine, Campolongo Maggiore, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Polverara, Pontelongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco;

distretto n. 55 con sede a Legnago e comprendente i comuni di: Legnago, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Minerbe, Terrazzo, Villa Bartolomea, Roverchiara, S. Pietro di Morubio, Sanguinetto;

distretto n. 56 con sede a Chioggia e comprendente i comuni di: Chioggia, Cavarzere, Cona;

distretto n. 57 con sede a Badia Polesine e comprendente i comuni di: Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Fratta Polesine, Gaiba, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Lusia, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, San Bellino, Stienta, Trecenta, Villanova del Ghebbo;

distretto n. 58 con sede a Rovigo e comprendente i comuni di: Rovigo, Arquà Polesine, Boara Pisani, Bosaro, Canaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Frassinelle Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Polesella, Pontecchio Polesine, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova Marchesana;

distretto n. 59 con sede ad Adria e comprendente i comuni di: Adria, Ariano Polesine, Contarina, Corbola, Donada, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani, Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà effetto alla data di scadenza triennale dei consigli di distretto della regione Veneto attualmente in carica.

Roma, addì 27 febbraio 1986

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1986
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 398

86A7960

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° dicembre 1986.

Proroga del termine di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1984 concernente l'autorizzazione per la produzione e l'immissione sul mercato di acquavite o distillato d'uva.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 10 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acquevitì;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1984 con il quale è stata autorizzata, in via sperimentale fino al 31 dicembre 1986 la produzione e la immissione in commercio di acquavite o distillato di uva;

Ritenuta l'opportunità di continuare la sperimentazione in attesa dell'adozione di norme comunitarie in materia;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

La data «31 dicembre 1986» stabilita nel primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 20 ottobre 1984 citato nelle premesse, è sostituita dalla data «31 dicembre 1989».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 1° dicembre 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

86A9710

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 novembre 1986.

Revoca del decreto ministeriale 14 luglio 1982 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. Metaura, in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1982 con cui la società cooperativa edilizia a r.l. Metaura, con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Luigi Formentini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 313 del 22 ottobre 1985 con cui la corte di appello di Roma ha revocato lo stato di insolvenza della predetta società, a suo tempo dichiarato con sentenza n. 347 del 6 maggio 1982 dal tribunale di Roma;

Vista la relazione del 16 giugno 1986 del commissario liquidatore, dalla quale emerge la mancanza dei presupposti necessari per la continuazione dello svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Ritenuta pertanto la necessità di revocare il decreto ministeriale 14 luglio 1982;

Decreta:

Il decreto ministeriale 14 luglio 1982 con cui era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. Metaura, con sede in Roma, è revocato.

Il compenso da corrispondere al commissario liquidatore per l'opera svolta al netto delle spese sostenute e di quelle, eventualmente, da sostenere, è confermato in L. 3.200.000 e resterà a carico del bilancio della cooperativa Metaura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1986

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

86A9809

DECRETO 1° dicembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Nord-Sud-Sub - Società cooperativa a r.l.», in Brescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, eseguita nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Nord-Sud-Sub - Società cooperativa a r.l.», con sede in Brescia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art.9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Nord-Sud-Sub - Società cooperativa a r.l.», con sede in Brescia, costituita per rogito notaio dott. Vittorio Poli, in data 30 marzo 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giorgio Mazzoletti, nato a Brescia il 22 aprile 1950, ne è stato nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1986

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

86A9712

DECRETO 2 dicembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Borgata soc. coop. a r.l.», in Pistolesa, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa «La Borgata soc. coop. a r.l.», con sede in Pistolesa (Vercelli), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa;

Decreta:

La società cooperativa «La Borgata soc. coop. a r.l.», con sede in Pistolesa (Vercelli), costituita per rogito notaio dott. Paolo Bilotti in data 16 maggio 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori: rag. Vittoria Bagnari residente in via Carducci n. 26, Ravenna; dott. Luigi Mozzi e dott. Giuseppe Enriquez, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1986

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

86A9711

DECRETO 2 dicembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.S.T.E.P. - Centro educativo sperimentale per il tempo pieno», in Rende, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della cooperativa di produzione e lavoro «C.E.S.T.E.P. - Centro educativo sperimentale per il tempo pieno», con sede in Rende (Cosenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha sufficiente attività per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.S.T.E.P. - Centro educativo sperimentale per il tempo pieno», con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Panessa in data 25 marzo 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Laura Carratelli, nata a Cosenza il 20 luglio 1959, ivi residente in via Sabotino, 58, è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1986

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

86A9713

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settantaquattro parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di settantotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Savona e Noli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 13 luglio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Savona e Noli determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte.

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti settantaquattro parrocchie costituite nella diocesi di Savona e Noli, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI GENOVA

1. Cogoleto, parrocchia S. Bernardo abate sita in 16010 Lerca di Cogoleto, via al Castello, 1.

2. Cogoleto, parrocchia S. Maria Maggiore, sita in 16016 Cogoleto, lungomare S. Maria, 78.

3. Cogoleto, parrocchia S. Ermete, sita in 16010 Sciarborasca di Cogoleto, piazza S. Ermete.

PROVINCIA DI SAVONA

4. Albisola Superiore, parrocchia Nostra Signora Stella Maris, sita in 17011 Capo di Albisola Superiore, via Ferrari, 124.

5. Albisola Superiore, parrocchia S. Bartolomeo apostolo, sita in 17040 Ellera di Albisola Superiore, via Rosselli, 2.

6. Albisola Superiore, parrocchia S. Matteo apostolo, sita in 17013 Luceto di Albisola Superiore, via Saettone.

7. Albisola Superiore, parrocchia S. Nicolò vescovo, sita in 17013 Albisola Superiore, via S. Nicolò, 38.

8. Albissola Marina, parrocchia Nostra Signora della Concordia, sita in 17012 Albissola Marina, via Luccoli, 4.

9. Bergeggi, parrocchia S. Martino vescovo, sita in 17042 Bergeggi, via S. Caterina, 1.

10. Calice Ligure, parrocchia S. Martino vescovo, sita in 17020 Carbuta di Calice Ligure, via Cà de Berti.

11. Calice Ligure, parrocchia S. Nicolò vescovo, sita in 17020 Calice Ligure, via Vecchia, 59.

12. Celle Ligure, parrocchia S. Giorgio, sita in 17015 Sanda di Celle Ligure, via Sanda, 305.

13. Celle Ligure, parrocchia S. Michele arcangelo, sita in 17015 Celle Ligure, piazza S. Michele, 1.

14. Celle Ligure, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 17015 Piani di Celle Ligure, piazza dell'Assunta, 7.

15. Finale Ligure, parrocchia Nostra Signora Assunta e S. Giacomo, sita in 17024 Finalpia di Finale Ligure, via Santuario 59.

16. Finale Ligure, parrocchia S. Biagio, sita in 17024 Finalborgo di Finale Ligure, piazza Chiesa.

17. Finale Ligure, parrocchia S. Dalmazio martire, sita in 17024 Monticello di Finale Ligure, via della Pineta.

18. Finale Ligure, parrocchia S. Giovanni Battista, sita in 17024 Finale Ligure Marina, via Bernini, 2.

19. Finale Ligure, parrocchia S. Lorenzo, sita in 17029 Varigotti di Finale Ligure, via Aurelia, 99.

20 Finale Ligure, parrocchia S. Eusebio, sita in 17024 Perti di Finale Ligure, piazza Chiesa.

21. Finale Ligure, parrocchia Santi Cipriano e Gennaro, sita in 17024 Calvisio di Finale Ligure, vico Cardano, 1.

22 Noli, parrocchia S. Pietro, sita in 17026 Noli, via Vignolo, 18.

23. Noli, parrocchia S. Pietro, sita in 17026 Voze di Noli, piazza S. Pietro, 1.

24. Noli, parrocchia S. Ignazio di Loyola, sita in 17026 Tosse di Noli, contrada Bricco.

25 Orco Feglino, parrocchia S. Lorenzo, sita in 17020 Feglino di Orco Feglino, via Dassi, 1.

26. Orco Feglino, parrocchia S. Lorenzo martire, sita in 17020 Orco di Orco Feglino, via S. Anna, 5.

27. Quiliano, parrocchia S. Lorenzo martire, sita in 17040 Quiliano, via Dodino, 1.

28. Quiliano, parrocchia S. Michele arcangelo, sita in 17040 Montagna di Quiliano, via Veirasca.

29. Quiliano, parrocchia S. Anna, sita in 17040 Cadibona, via Nazionale Piemonte, 2.

30. Quiliano, parrocchia Santi Sebastiano e Rocco, sita in 17040 Roviasca di Quiliano, via Cavassuti, 2.

31. Quiliano, parrocchia SS. Salvatore, sita in 17048 Valleggia di Quiliano, piazza Chiesa, 2.

32. Rialto, parrocchia S. Lorenzo, sita in 17020 Vene di Rialto, via S. Lorenzo.

33. Rialto, parrocchia S. Pietro, sita in 17020 Rialto, piazza della Chiesa.

34. Savona, parrocchia Maria Ausiliatrice, sita in 17100 Savona, via Piave, 13.

35. Savona, parrocchia Nostra Signora Assunta, sita in 17100 Savona, via Manzoni, 11.

36. Savona, parrocchia Nostra Signora di Consolazione e S. Rita, sita in 17100 Savona, via Collodi, 3.

37. Savona, parrocchia Sacro Cuore di Gesù, sita in 17100 Savona, corso Colombo, 22.

38. Savona, parrocchia S. Bartolomeo apostolo, sita in 17040 Santuario di Savona, via S. Bartolomeo del Bosco.

39. Savona, parrocchia S. Bernardo, sita in 17040 Santuario di Savona, via Santuario, 129.

40. Savona, parrocchia S. Dalmazio martire, sita in 17044 Lavagnola, via S. Dalmazio, 24.

41. Savona, parrocchia S. Filippo Neri, sita in 17100 Savona, via Genova, 4-bis.

42. Savona, parrocchia S. Francesco da Paola, sita in 17100 Savona, piazza Bologna.

43. Savona, parrocchia S. Giacomo apostolo, sita in 17040 Montemoro, via Nazionale Piemonte, 61.

44. Savona, parrocchia S. Giuseppe, sita in 17100 Savona, via Maciocio, 5/A.

45. Savona, parrocchia S. Lorenzo, sita in 17100 Savona, via Mignone.

46. Savona, parrocchia S. Paolo, sita in 17100 Savona, via Giusti.

47. Savona, parrocchia S. Pietro apostolo, sita in 17100 Savona, via Untoria, 6.

48. Savona, parrocchia S. Maria della Neve, sita in 17100 Fornaci di Savona, via Saredo.

49. Savona, parrocchia S. Maria Giuseppa Rossello, sita in 17100 Savona, via Loreto vecchia, 4.

50. Savona, parrocchia S. Ambrogio vescovo, sita in 17045 Legino, piazza di Legino, 6.

51. Savona, parrocchia Santi Giovanni Battista e Andrea, sita in 17100 Savona, via S. Rossello, 1.

52. Savona, parrocchia SS. Trinità, sita in 17100 Savona, via Chiavella, 1.

53. Savona, parrocchia Santo Spirito e Concezione, sita in 17049 Zinola, via Nizza, 120.

54. Spotorno, parrocchia SS. Annunziata, sita in 17028 Spotorno, piazza Foscolo, 1.

55. Stella, parrocchia S. Bernardo, sita in 17040 Stella S. Bernardo, centro Corona, 78.

56. Stella, parrocchia S. Giovanni Battista, sita in 17040 Stella S. Giovanni, via Muzio, 13.

57. Stella, parrocchia S. Martino, sita in 17010 Stella S. Martino, via Centro, 64.

58. Stella, parrocchia S. Caterina d'Alessandria, sita in 17040 Stella Gameragna, via Gameragna, 18.

59. Stella, parrocchia S. Giustina, sita in 17040 Stella S. Giustina, via Pippo, 112.

60. Vado Ligure, parrocchia Nostra Signora della Visitazione, sita in 17047 Vado Ligure Porto, via Aurelia n. 386.

61. Vado Ligure, parrocchia Nostra Signora Regina della pace, sita in 17047 Vado Ligure Valle, via Caviglia n. 25.

62. Vado Ligure, parrocchia S. Giovanni Battista, sita in 17047 Vado Ligure, via Queirolo, 9/1.

63. Vado Ligure, parrocchia S. Maurizio, sita in 17047 Segno di Vado Ligure, via Peluffo, 1.

64. Vado Ligure, parrocchia S. Ermete, sita in 17047 S. Ermete di Vado Ligure, via S. Ermete, 10.

65. Varazze, parrocchia Madonna della Guardia, sita in 17019 Piano d'Invrea di Varazze, via Genova, 40.

66. Varazze, parrocchia Natività di Maria SS., sita in 17010 Casanova, via Vecchia, 18.

67. Varazze, parrocchia Nostra Signora delle Grazie, sita in 17010 Faie di Varazze, piazza Ponzone.

68. Varazze, parrocchia S. Domenico, sita in 17019 Varazze, piazza S. Domenico, 5.

69. Varazze, parrocchia S. Ambrogio, sita in 17019 Varazze, piazza S. Ambrogio, 4.

70. Varazze, parrocchia S. Antonio abate, sita in 17010 Alpicella di Varazze, piazza IV Novembre, 3.

71. Varazze, parrocchia Santi Nazario e Celso, sita in 17019 Varazze, piazza S. Nazario.

72. Varazze, parrocchia SS. Annunziata, sita in 17010 Pero di Varazze, via SS. Annunziata, 1.

73. Vezzi Portio, parrocchia Santi Filippo e Giorgio, sita in 17028 Vezzi, via Bassi, 4.

74. Vezzi Portio, parrocchia SS. Salvatore e S. Sepolcro, sita in 17028 Portio, via Portio, 40.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti settantotto chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI GENOVA

1. Cogoleto, chiesa parrocchiale S. Bernardo abate, sita in 16010 Lerca di Cogoleto, via al Castello, 1.

2. Cogoleto, chiesa parrocchiale S. Maria Maggiore, sita in 16016 Cogoleto, lungomare S. Maria, 78.

3. Cogoleto, chiesa parrocchiale S. Ermete, sita in 16010 Sciarborasca di Cogoleto, piazza S. Ermete.

PROVINCIA DI SAVONA

4. Albisola Superiore, chiesa parrocchiale Nostra Signora Stella Maris, sita in 17011 Capo di Albisola Superiore, via Ferrari, 124.

5. Albisola Superiore, chiesa parrocchiale S. Bartolomeo apostolo, sita in 17040 Ellera di Albisola Superiore, via Rosselli, 2.

6. Albisola Superiore, chiesa parrocchiale S. Nicolò vescovo, sita in 17013 Albisola Superiore, via S. Nicolò n. 38.

7. Albissola Marina, chiesa parrocchiale Nostra Signora della Concordia, sita in 17012 Albissola Marina, via Luccoli, 4.

8. Bergeggi, chiesa parrocchiale S. Martino vescovo, sita in 17042 Bergeggi, via S. Caterina, 2.

9. Calice Ligure, chiesa parrocchiale S. Martino vescovo, sita in 17020 Carbuta di Calice Ligure, via Cà de Berti.

10. Calice Ligure, chiesa parrocchiale S. Nicolò vescovo, sita in 17020 Calice Ligure, via Vecchia, 59.

11. Celle Ligure, chiesa parrocchiale S. Giorgio, sita in 17015 Sanda di Celle Ligure, via Sanda, 305.

12. Celle Ligure, chiesa parrocchiale S. Michele arcangelo, sita in 17015 Celle Ligure, piazza S. Michele, 1.

13. Celle Ligure, chiesa parrocchiale S. Maria Assunta, sita in 17015 Piani di Celle Ligure, piazza dell'Assunta, 7.

14. Finale Ligure, chiesa parrocchiale Nostra Signora Assunta, sita in 17024 Finalpia di Finale Ligure, via Santuario, 59.

15. Finale Ligure, chiesa parrocchiale S. Biagio, sita in 17024 Finalborgo di Finale Ligure, piazza Chiesa.

16. Finale Ligure, chiesa parrocchiale S. Cipriano, sita in 17024 Calvisio di Finale Ligure, vico Cardano, 1.

17. Finale Ligure, chiesa parrocchiale S. Dalmazio martire, sita in 17024 Monticello di Finale Ligure, via della Pineta.

18. Finale Ligure, chiesa parrocchiale S. Gennaro, sita in 17024 Verzi di Finale Ligure.

19. Finale Ligure, chiesa parrocchiale S. Giacomo, sita in 17024 Manie di Finale Ligure, località Manie, 13.

20. Finale Ligure, chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista, sita in 17024 Finale Ligure Marina, via Bernini, 2.

21. Finale Ligure, chiesa parrocchiale S. Lorenzo, sita in 17029 Varigotti di Finale Ligure, via Aurelia, 99.

22 Finale Ligure, chiesa parrocchiale S. Eusebio, sita in 17024 Perti di Finale Ligure, piazza Chiesa.

23 Noli, chiesa parrocchiale S. Pietro, sita in 17026 Noli, via Vignolo, 18.

24. Noli, chiesa parrocchiale S. Pietro, sita in 17026 Voze di Noli, piazza S. Pietro, 1.

25. Noli, chiesa parrocchiale S. Ignazio di Loyola, sita in 17026 Tosse di Noli, contrada Bricco.

26. Orco Feglino, chiesa parrocchiale S. Lorenzo, sita in 17020 Feglino di Orco Feglino, via Dassi, 1.

27. Orco Feglino, chiesa parrocchiale S. Lorenzo martire, sita in 17020 Orco di Orco Feglino, via S. Anna n. 5.

28. Quiliano, chiesa parrocchiale S. Lorenzo martire, sita in 17040 Quiliano, via Dodino, 1.

29. Quiliano, chiesa parrocchiale S. Michele arcangelo, sita in 17040 Montagna di Quiliano, via Veirasca.

30. Quiliano, chiesa parrocchiale S. Anna, sita in 17040 Cadibona, via Nazionale Piemonte, 2.

31. Quiliano, chiesa parrocchiale Santi Sebastiano e Rocco, sita in 17040 Roviasca di Quiliano, via Cavassuti, 2.

32. Quiliano, chiesa parrocchiale SS. Salvatore, sita in 17048 Valleggia di Quiliano, piazza Chiesa, 2.

33. Rialto, chiesa parrocchiale S. Lorenzo, sita in 17020 Vene di Rialto, via S. Lorenzo.

34. Rialto, chiesa parrocchiale S. Pietro, sita in 17020 Rialto, piazza della Chiesa.

35. Savona, chiesa parrocchiale Maria Ausiliatrice, sita in 17100 Savona, via Piave, 13.

36. Savona, chiesa parrocchiale Nostra Signora Assunta, sita in 17100 Savona, via Manzoni.

37. Savona, chiesa parrocchiale Nostra Signora di Consolazione e S. Rita, sita in 17100 Savona, via Collodi, 3.

38. Savona, chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù, sita in 17100 Savona, corso Colombo, 22.

39. Savona, chiesa parrocchiale S. Bartolomeo apostolo, sita in 17040 Santuario di Savona, via S. Bartolomeo del Bosco.

40. Savona, chiesa parrocchiale S. Bernardo, sita in 17040 Santuario di Savona, via Santuario, 129.

41. Savona, chiesa parrocchiale S. Dalmazio martire, sita in 17044 Lavagnola, via S. Dalmazio, 24.

42. Savona, chiesa parrocchiale S. Filippo Neri, sita in 17100 Savona, via Genova, 4-bis.

43. Savona, chiesa parrocchiale S. Francesco da Paola, sita in 17100 Savona, piazza Bologna.

44. Savona, chiesa parrocchiale S. Giacomo apostolo, sita in 17040 Montemoro, via Nazionale Piemonte, 61.

45. Savona, chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista, sita in 17100 Savona, via Mistrangelo, 1.

46. Savona, chiesa parrocchiale S. Giuseppe, sita in 17100 Savona, via Maciocio 5/A.

47. Savona, chiesa parrocchiale S. Lorenzo, sita in 17100 Savona, via Mignone.

48. Savona, chiesa parrocchiale S. Paolo, sita in 17100 Savona, via Giusti.

49. Savona, chiesa parrocchiale S. Pietro apostolo, sita in 17100 Savona, via Untoria, 6.

50. Savona, chiesa parrocchiale S. Maria della Neve, sita in 17100 Fornaci di Savona, via Saredo.

51. Savona, chiesa parrocchiale S. Maria Giuseppa Rossello, sita in 17100 Savona, via Loreto vecchia, 4.

52. Savona, chiesa parrocchiale S. Ambrogio vescovo, sita in 17045 Legino, piazza di Legino, 6.

53. Savona, chiesa parrocchiale S. Andrea apostolo, sita in 17100 Savona, piazza Consoli, 2.

54. Savona, chiesa parrocchiale SS. Trinità, sita in 17100 Savona, via Chiavella, 1.

55. Savona, chiesa parrocchiale Santo Spirito e Concezione, sita in 17049 Zinola, via Nizza, 120.

56. Savona, chiesa vicariale curata S. Sebastiano, sita in 17049 Marmorassi.

57. Spotorno, chiesa parrocchiale SS. Annunziata, sita in 17028 Spotorno, piazza Foscolo, 1.

58. Stella, chiesa parrocchiale S. Bernardo, sita in 17040 Stella S. Bernardo, centro Corona, 78.

59. Stella, chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista, sita in 17040 Stella S. Giovanni, via Muzio, 13.

60. Stella, chiesa parrocchiale S. Martino, sita in 17010 Stella S. Martino, via Centro, 64.

61. Stella, chiesa parrocchiale S. Caterina d'Alessandria, sita in 17040 Stella Gameragna, via Gameragna, 18.

62. Stella, chiesa parrocchiale S. Giustina, sita in 17040 Stella S. Giustina, via Pippo, 112.

63. Vado Ligure, chiesa parrocchiale Nostra Signora della Visitazione, sita in 17047 Vado Ligure Porto, via Aurelia, 386.

64. Vado Ligure, chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista, sita in 17047 Vado Ligure, via Queirolo, 9/1.

65. Vado Ligure, chiesa parrocchiale S. Maurizio, sita in 17047 Segno di Vado Ligure, via Peluffo, 1.

66. Vado Ligure, chiesa parrocchiale S. Ermete, sita in 17047 S. Ermete di Vado Ligure, via S. Ermete, 10.

67. Varazze, chiesa parrocchiale Natività di Maria SS., sita in 17010 Casanova, via Vecchia, 18.

68. Varazze, chiesa parrocchiale Nostra Signora delle Grazie, sita in 17010 Faie di Varazze, piazza Ponzone.

69. Varazze, chiesa parrocchiale S. Domenico, sita in 17019 Varazze, piazza S. Domenico, 5.

70. Varazze, chiesa parrocchiale S. Ambrogio, sita in 17019 Varazze, piazza S. Ambrogio, 4.

71. Varazze, chiesa parrocchiale S. Antonio abate, sita in 17010 Alpicella di Varazze, piazza IV Novembre, 3.

72. Varazze, chiesa parrocchiale Santi Nazario e Celso, sita in 17019 Varazze, piazza S. Nazario.

73. Varazze, chiesa parrocchiale SS. Annunziata, sita in 17010 Pero di Varazze, via SS. Annunziata, 1.

74. Varazze, chiesa vicariale curata S. Rocco, sita in 17019 Castagnabuona di Varazze.

75. Vezzi Portio, chiesa parrocchiale S. Filippo, sita in 17028 Vezzi S. Filippo di Vezzi Portio, via Bassi, 4.

76. Vezzi Portio, chiesa parrocchiale S. Giorgio, sita in 17028 Vezzi S. Giorgio di Vezzi Portio, via Gravani.

77. Vezzi Portio, chiesa parrocchiale S. Sepolcro, sita in 17028 Portio di Vezzi Portio, via Portio, 40.

78. Vezzi Portio, chiesa parrocchiale SS. Salvatore, sita in 17028 Magnone di Vezzi Portio, via La Chiesa.

Art. 4.

Alle settantotto chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti dodici chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI SAVONA

1. Finale Ligure, alla chiesa parrocchiale Nostra Signora Assunta, sita in 17024 Finalpia di Finale Ligure, via Santuario, 59, per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia Nostra Signora Assunta e S. Giacomo, sita in 17024 Finalpia di Finale Ligure, via Santuario, 59.

2. Finale Ligure, alla chiesa parrocchiale S. Cipriano, sita in 17024 Calvisio di Finale Ligure, vico Cardano 1, per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia Santi Cipriano e Gennaro, sita in 17024 Calvisio di Finale Ligure, vico Cardano, 1.

3. Finale Ligure, alla chiesa parrocchiale S. Gennaro, sita in 17024 Verzi di Finale Ligure, per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia Santi Cipriano e Gennaro, sita in 17024 Calvisio di Finale Ligure, vico Cardano, 1.

4. Finale Ligure, alla chiesa parrocchiale S. Giacomo, sita in 17024 Manie di Finale Ligure, località Manie, 13, per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia Nostra Signora Assunta e S. Giacomo, sita in 17024 Finalpia di Finale Ligure, via Santuario, 59.

5. Savona, alla chiesa parrocchiale S. Andrea apostolo, sita in 17100 Savona, piazza Consoli 2, per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia Santi Giovanni Battista e Andrea, sita in 17100 Savona, via S. Rossello, 1.

6. Savona, alla chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista, sita in 17100 Savona, via Mistrangelo 1, per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia Santi Giovanni Battista e Andrea, sita in 17100 Savona, via S. Rossello, 1.

7. Savona, alla chiesa vicariale curata S. Sebastiano in 17049 Marmorassi, per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia S. Dalmazio martire, sita in 17044 Lavagnola, via S. Dalmazio, 24.

8. Varazze, alla chiesa vicariale curata S. Rocco in 17019 Castagnabuona di Varazze, per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia Santi Nazario e Celso, sita in 17019 Varazze, piazza S. Nazario.

9. Vezzi Portio, alla chiesa parrocchiale S. Filippo, sita in 17028 Vezzi S. Filippo di Vezzi Portio, via Bassi, 4, per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia Santi Filippo e Giorgio, sita in 17028 Vezzi, via Bassi, 4.

10. Vezzi Portio, alla chiesa parrocchiale S. Giorgio, sita in 17028 Vezzi S. Giorgio di Vezzi Portio, via Gravani, per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia Santi Filippo e Giorgio, sita in 17028 Vezzi, via Bassi, 4.

11. Vezzi Portio, alla chiesa parrocchiale S. Sepolcro, sita in 17028 Portio di Vezzi Portio, via Portio, 40, per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia SS. Salvatore e S. Sepolcro, sita in 17028 Portio, via Portio, 40.

12. Vezzi Portio, alla chiesa parrocchiale SS. Salvatore, sita in 17028 Magnone di Vezzi Portio, via La Chiesa, per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia SS. Salvatore e S. Sepolcro, sita in 17028 Portio, via Portio, 40;

— relativamente alle restanti sessantasei chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 12 dicembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A9785

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 1986.

Caratteristiche tecniche e valori delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore per l'anno 1987.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977, con il quale sono stati determinati i caratteri distintivi delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore per l'anno 1978 e sono state altresì stabilite le modalità per il cambio delle marche di cui trattasi, recanti l'anno di validità, che alla fine di ciascun anno rimangono invendute presso le persone e gli uffici autorizzati alla vendita delle marche stesse;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1985, con il quale sono stati determinati i caratteri distintivi delle ripetute marche per l'anno 1986 nei valori di L. 11.000, L. 12.000 e L. 15.000;

Ritenuta l'opportunità di modificare i caratteri distintivi delle suddette marche per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore, per l'anno 1987, sono stampatte in calcografia e offset a più colori, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta mm 20 × 24 e nel formato stampa mm 17 × 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli ogni due centimetri. La vignetta, comune a tutti e tre i valori, poggia sul lato corto del formato e riproduce su un fondino composito la leggenda «PATENTE GUIDA AUTOVEICOLI» e «CONCESSIONI GOVERNATIVE», l'anno di validità «1987» e i rispettivi valori «11.000», «12.000» e «15.000»; la vignetta è completata dalla riproduzione di un paesaggio con automobile.

I colori predominanti per i diversi valori sono i seguenti:

L. 11.000 policromia con prevalenza verde;
L. 12.000 policromia con prevalenza viola;
L. 15.000 policromia con prevalenza ocra.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A9837

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1986 il dott. Michele Errico notaio titolare della sede di Copertino, distretto notarile di Lecce, è trasferito, a sua domanda, in soprannumero alla sede di Brindisi, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e nei termini stabiliti sotto pena di decadenza.

86A9813

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 18 novembre 1986 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 262.065.948, dovuto dalla S.r.l. Siderocemento, con sede in Milano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1986 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Milano è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1986 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 65.348.000, dovuto dalla S.p.a. Manifatture S. Lorenzo in Campo, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1986 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pesaro è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1986 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 129.418.400, dovuto dalla S.r.l. Ventoltermica, con sede in Villorba, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1986 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

86A9599

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione della specialità medicinale «Cromepar 200»

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1986 è stata revocata d'ufficio la registrazione della specialità medicinale sotto specificata:

1) «Cromepar 200» - 10 flaconcini iniettabili da 4 ml × 200 UCD (codice 018036020), registrata a nome della ditta Istituto biochimico Pirri S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7505/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere subito ritirato dal commercio e, con effetto immediato, non può essere più oggetto di vendita.

86A9760

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Civitella di Romagna, Latisana, Mede e Monesiglio

Con decreto interministeriale n. 297 in data 27 novembre 1986 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'ex poligono di T.S.N. di Civitella di Romagna (Forlì) riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 61, particelle 76, 79 e 80, per una superficie complessiva di mq 5.303.

Con decreto interministeriale n. 298 in data 28 novembre 1986 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle aree demaniali site in comune di Latisana (Udine) riportate nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 6, particelle numeri 259 e 260 rispettivamente della superficie di mq 64 e mq 180.

Con decreto interministeriale n. 299 in data 29 novembre 1986 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di T.S.N. di Mede (Pavia) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita catastale n. 1729, foglio n. 19, particella 186 del nuovo catasto terreni e alla partita catastale n. 273, foglio n. 19, particella 64 del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie complessiva di mq 13.667.

Con decreto interministeriale n. 294 in data 27 novembre 1986 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di T.S.N. di Monesiglio (Cuneo), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 1695, foglio n. 6, particelle 346 e 355 del nuovo catasto terreni, per una superficie complessiva di mq 344.

86A9791

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 4 novembre 1986 il rag. Giovanni Sgarbossa è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Circolo Carlo Cattaneo» soc. coop. a r.l., con sede in Busto Arsizio (Varese), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 novembre 1972 in sostituzione del dott. Premoli Giuseppe che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1986 il rag. Giuseppe Salerno è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo di Vicomoscano a r.l., con sede in Casalmaggiore (frazione di Vicomoscano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 giugno 1980 in sostituzione del dottor Alessandro Tantardini, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1986 il dott. Alfonso Cirillo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro Coedilco - Consorzio edile comasco soc. coop. a r.l., con sede in Como, posta in liquidazione ex art. 2544 codice civile con precedente decreto del 4 gennaio 1985 in sostituzione del rag. Paolo Sanfelice che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1986 la dott.ssa Anna Turelli in Maffeis è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa di consumo Della Levata soc. coop. a r.l., con sede in Seriate (Bergamo), posta in liquidazione ex art. 2544 codice civile con precedente decreto del 26 settembre 1979 in sostituzione del dottor Benigni Gian Angelo.

86A9393

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale del 27 novembre 1986 le ditte sottoelencate sono riconosciute, a termini degli articoli 9 della legge n. 1096/1971 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, costitutrici delle varietà a fianco indicate:

Accademia delle scienze agrarie e forestali - Bucarest (Romania):
soia: Danubian.

Semundo Saatzucht Gmbh - Hamburg (R.F.T.):
colza: Rita, Belinda, Korina, Silvia, Santana.

Ets M. Lesgourgues Semences Cargill - Peyrehrade (Francia):
mais: Zannone.

Semillas Pacific S.A. - Arahal - Sevilla (Spagna):
girasole: Monte Nuovo.

Groagri Seed Co. - Lubbock - Texas (U.S.A.):
mais: Ventotene.

Maisadour Cooperativa Agricola, Haut Mauco - B.P. 27 - Mont de Marsan Cedex (Francia):
mais: Fuji, Thor, Murena, Horus, Duro, Jason Mad Max, Hulk, Fibra, Rambo, Goliath.

Cooperative agricole de Cereales du Basin de l'Adour - Lescar (Francia):
mais: Adonis.

O's Gold Seed Co. Parkersbourg - Iowa (U.S.A.):
mais: Molly, Doris.

Sisforaggera S.p.a. - Bologna:
festuca arundinacea: Celone;
dactylis glomerata: Dama;
riso: Bali, Viale, Miara, Loto, Nilo.

Svalof AB - Svalova (Svezia):
pisello: Rigel.

Dekalb Corporation - Dekalb - Illinois (U.S.A.):
soia: Winner, Lord;
mais: Faber, Griff, Masko, Morgan, Roll, Wing;
girasole: Antares, Altair.

De Danske Sukkerfabrikker A.S. - Copenaghen (Svezia):
barbabietola da zucchero: Turbo.

Rustica Bioreserches - Mondoville (Francia):
girasole: Naniflor, Belflor, Sandyflor, Vitaflor.

Maison Florimond Desprez - Cappelle par Templeuve (Francia):
barbabietola da zucchero: Cresus.

Istituto di genetica e sperimentazione agraria «N. Strampelli» Lonigo (Vicenza):
frumento tenero: Licorno.

A.L. Castle Inc. Morgan Hill - California (U.S.A.):
pomodoro: Caslehy 1204 IMP. VF., Castlejay, Castle Crown, Carmelita, Castlehy, Castlehy 1017 VF 1, Castlero, Royal Delight Ibrido F 1, Coronado Ibrido F 1, Conquistador Ibrido F 1;
melone: Harvest Pride F 1, Calrock Ibrido F 1;
cetriolo: Castle Master, Hy-Slice;
zucchino: Baraka, Presidio, Castlequeen, Verdemax.

Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno:
pomodoro: Paterno, Urano;
asparago: Ringo, Golia.

Bruinsma Italia S.r.l. - Piacenza:
pomodoro: Bruibel, Tomko.

Asgrow Seed Company - Kalamazoo - Michigan (U.S.A.):
cavolo broccolo: Perseus;
cavolo cappuccio bianco: Jove;
cetriolino: Poseidon, Comet;
cipolla: Iside, Titania;
lattuga: Bix, Coolguard, Cyprus, Molokai, Sally, Tortuga;
peperone: Dracma;
pomodoro: Centurion, Paranà, Gange, Liri, Reno, Senna;
spinacio: Carpio, Manta;
zucchino: Consul.

Agrigenetics Corporation Vegetable Products Group - Hollister California (U.S.A.):
cavolo cappuccio bianco: Vedette;
fagiolo nano: Keygold;
lattuga: Chapparal;
melone: Saffron, Aurora, Fantasy;
pomodoro: Chunky, Aries, Athena, Diana, Trudy, Rocky;
cipolla: Olympian;
peperone: Bolero;
zucchino: Eminent.

Consorzio agrario provinciale di Parma - Parma:
pomodoro: Picchio, Pireo.

Consorzio Semencoop soc. coop. a r.l. - Martorano di Cesena (Forlì):
cicoria: Nerone, Pompeo, Silla;
finocchio: Fedro, Marco;
melanzana: Giulietta;
peperone: Romeo;
pisello a grano rugoso: Lamone, Savena, Taro, Tartaro, Stirone, Tidone, Trebbia;
pomodoro: Marecchia, Padano, Rubicone, Savio;
ravanello: Colibri, Pico.

Co.Va.l.p.a. - Mon Jardin soc. coop. a r.l. - Mirandola (Modena):
pisello a grano rugoso: Kong.

ISI - Italiana sementi ibridi di Boni-Gruzza & C. - Fidenza (Parma):
pomodoro: Tampico, Urania, Samba, Rumba, Goldmar, Rhodia, Colmar, Durango, Red King, Red Sun, Elba, Soleado.

Sementi Nunhems S.r.l. S. Agata Bolognese - Bologna:
pomodoro: Octave, Red Hunter;
anguria: Crisby, Samos, Milos.

Soc. Service Plus Sa 69693 Venissieux (Francia):
melone: Verdal.

Olter Sementi S.n.c. - Asti:
pomorodo: Colorado;
zucchino: Falco.

86A9720

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Rinvio, a data da destinarsi, della gara di cui al bando di vendita di prodotti lattiero-caseari derivanti dall'ammasso pubblico straordinario «Chernobyl».

La gara di cui al bando di vendita di prodotti lattiero-caseari derivanti dall'ammasso pubblico straordinario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1986, è rinviata a data da destinarsi.

86A9907

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali - Vaccini antinfluenzali (Provvedimento n. 50/1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui all'allegato.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 1° ottobre 1986

Il Ministro-Presidente delegato: ZANONE

ALLEGATO *A* - MOD.

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Specialità	Numero di registrazione	Prezzo
Agrippal - Sclavo		
1 f 0,5 ml	12875/035	6.545
1 siringa 0,5 ml	12875/047	7.145
Agrippal S1 - Sclavo		
im 1 f 0,5 ml	26405/011	9.050
im 1 siringa 0,5 ml	26405/023	9.730
Begrivac F -Ist. Behring		
im 1 f 0,5 ml	22143/034	6.545
multidose 1 fl 50 ml	22143/046	404.640
Inflexal Berna - Berna		
im 1 fl 0,5 ml	12836/033	6.030
1 siringa 0,5 ml	12836/021	6.550
Influmix - Ismunit		
im 1 f 1 ml	23414/030	6.215
im 10 f 1 ml	23414/042	47.490
Influpozzi subunità - Pozzi		
im 1 f 0,5 ml	25984/016	7.905
im 1 sir 0,5 ml	25984/028	8.495
Influpozzi zonale - Pozzi		
im 1 f 1 ml	8646/022	5.700
Influvac Duphar - Ism		
im 1 f 0,5 ml	22145/041	6.275
1 siringa 0,5 ml	22145/054	6.845
Influvirus - Ism		
im 1 f 0,5 ml	12934/028	6.275
Isiflu zonale - Isi		
im 1 f 0,5 ml	1181/027	6.545
Vaxigrip - Merieux		
1 siringa 0,5 ml	26032/019	8.495

86A9725

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° gennaio 1987 è pagabile presso le banche sottoindicate, la quarta cedola d'interesse relativa al semestre luglio 1986-dicembre 1986 del prestito obbligazionario 1985-1992 indicizzato, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 5,75%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde · Cassa di risparmio di Roma.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di ottobre 1986 e novembre 1986 è risultato pari al 10,253%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre 1986 e novembre 1986, è risultato pari al 9,665%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 9,86% equivalente al tasso semestrale del 4,80%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1987-giugno 1987 scadenza 1° luglio 1987, cedola n. 5, un interesse del 4,80%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il quinto semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della 5ª cedola (0,48%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti (2,63%) l'attuale maggiorazione sul capitale è del 3,11%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni, accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

86A9614

PREFETTURA DI NAPOLI

Proroga della gestione commissariale del comune di Napoli

Con decreto del prefetto della provincia di Napoli 1° dicembre 1986, prot. n. 014233/Gab. la gestione commissariale del comune di Napoli, affidata al dott. Sergio Vitiello, prefetto della Repubblica, è prorogata a termini di legge fino allo svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative della primavera 1987.

86A9615

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di funzionario tecnico presso l'Università «La Sapienza» di Roma

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766 ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1984, registro n. 34, foglio n. 337, con il quale sono stati assegnati posti di tecnico laureato tra i quali un posto all'istituto di medicina del lavoro per le esigenze della cattedra di medicina del lavoro servizio tossicologia industriale - facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1985, registro n. 41, foglio n. 379, con il quale è stata rettificata l'assegnazione del posto summenzionato che deve intendersi assegnato all'istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per la cattedra di medicina del lavoro) facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota n. 3629 del 26 giugno 1984, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 concernente le declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Università

Vista la deliberazione n. 1488 adottata dalla Corte dei conti in sezione del controllo, nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario tecnico di ruolo in prova (area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria (ottava qualifica funzionale) presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per la cattedra di medicina del lavoro) - facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti per le categorie riservatarie. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti a pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso, si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami vertono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale.

Le prove di esame verteranno sui temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso la cattedra (o istituto, o dipartimento) come da allegato programma.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere indicate nell'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici, professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una o più categorie previste nell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati hanno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, etc.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della ricezione della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte II, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali della cattedra di medicina del lavoro (istituto di medicina legale e delle assicurazioni Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle prove suddette è così fissato:

prima prova: ore 9 del centodecimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1986

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 18 luglio 1986
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 204

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta: esposizione professionale alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

Seconda prova scritta: esposizione professionale a tossici industriali.

Prova pratica con relazione scritta: riconoscimento e identificazione di mappe cromosomiche su campioni fotografati o esaminati al microscopio ottico.

Prova orale: considerazioni sul lavoro ai video-terminali e argomenti relativi alle prove scritte.

Lingue estere: inglese e francese.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

..l.. .sottoscritt.. ....(*A*) nat.. a ....
(provincia di ....) il .... (1)
e residente in.. (provincia di ....)
via...................................... chiede di essere ammess.. a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di funzionario tecnico presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per la cattedra di medicina del lavoro) della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 18 dicembre 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..........
.... (2);
3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ....
.... (4);
5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);
6) di rivestire attualmente la qualifica di..............................
presso .... (6);
7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);
8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);
9) di possedere inoltre i seguenti titoli.......................... (9);
10) di eleggere il proprio domicilio in..
(città - via - c.a.p.), tel.................

Data, ...

Firma .... (10)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione delle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

86A8134

Rettifica ed integrazioni al bando del concorso a quattordici posti di coadiutore presso l'Università «La Sapienza» di Roma

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto rettorale 27 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1986, registro n. 16, foglio n. 192, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 1986, con il quale è stato bandito il concorso a quattordici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso questo Ateneo (quarta qualifica funzionale);

Considerato che nel bando stesso, per mero disguido, è stata omessa l'indicazione che alla prova pratica di dattilografia saranno ammessi i candidati che avranno superato, riportando la votazione di almeno sette decimi, la prova scritta di cultura generale;

Considerato altresì che nel bando in parola è stato indicato che la prova pratica di dattilografia sarà effettuata con macchina elettrica «Èditor»;

Constatato che al concorso hanno chiesto di partecipare cinquemilaquattrocentouno candidati;

Ravvisata l'opportunità di introdurre modifiche al bando in esame perché in esso siano meglio precisate le condizioni di ammissibilità alla prova pratica di dattilografia e perché sia specificato che la prova stessa verrà effettuata con macchine elettriche ed elettroniche, di cui attualmente l'Ateneo possiede una consistente disponibilità;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 3 ottobre 1986 nella quale è stato pubblicato l'avviso contenente la data fissata per l'inizio delle prove d'esame;

Considerate le ragioni di economia e di interesse pubblico che inducono ad apportare al bando in argomento le modifiche ed integrazioni innanzi descritte;

Decreta:

All'art. 6 del bando di concorso di cui alle premesse sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) saranno ammessi a sostenere la prova pratica di dattilografia i candidati che avranno conseguito nella prova scritta la votazione di almeno sette decimi.

Ai candidati ammessi verrà data comunicazione con almeno quindici giorni di preavviso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento del giorno, ora, data e luogo in cui tale prova dovrà essere effettuata;

2) la prova pratica di dattilografia sarà effettuata con macchina elettrica od elettronica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Il contenuto del presente decreto sarà reso pubblico mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 3 ottobre 1986

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 29 ottobre 1986
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 164

86A9574

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per la nomina di segretari generali di classe 1ª/*A* e 1ª/*B*

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali dei comuni di Parma della classe 1ª/*A* e di Carrara (Massa Carrara), Magenta (Milano), Francavilla a Mare (Chieti), Città di Castello (Perugia) e Cervia (Ravenna), della classe 1ª/*B*, nonché delle province di Napoli della classe 1ª/*A* e di Rieti e Viterbo della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali dei comuni di Parma della classe 1ª/*A*, Carrara, Magenta, Francavilla a Mare, Città di Castello e Cervia della classe 1ª/*B*, nonché delle province di Napoli della classe 1ª/*A*, Rieti e Viterbo della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di prima e seconda classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali - Servizio segretari comunali e provinciali - Divisione personale, non oltre il 3 febbraio 1987, distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 7.500 a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titolari di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, nonché un giudizio sintetico sulla qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, a segretario generale di 2ª classe, nonché ai concorsi per trasferimento a sedi della classe 2ª indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 16 dicembre 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A9845

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso riservato, per esami, a undici posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale è stata stabilita la nuova pianta organica e le denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, n. 555;

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 7 settembre 1983, con il quale è stato indetto il concorso riservato, per esami, a undici posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1986, di nomina della commissione esaminatrice del concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso riservato, per esami, a undici posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 25 agosto 1983:

1) Puglisi Vincenzo	punti	15,90
2) Massaro Lucia	»	15,85
3) Carrubba Turzi Bianca Maria	»	15,70
4) De Nardo Bruno	»	15,55
5) Brolli Tolomei Maria	»	15,35
6) Pulcinelli Giulio Cristoforo	»	15,30
7) Bufacchi Attilio	»	15,20
8) Verrecchia Mandarelli Liliana	»	15,10
9) Di Napoli Maugliani Concetta	»	15,00
10) D'Ambrosio Pasquale	»	14,75
11) Freda Cupelli Mirella	»	14,65
12) Donnantuoni Salvatore	»	14,20
13) Vasapollo Giovanni	»	13,90

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine, e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Puglisi Vincenzo;
2) Massaro Lucia;
3) Carrubba Turzi Bianca Maria;
4) De Nardo Bruno;
5) Brolli Tolomei Maria;
6) Pulcinelli Giulio Cristoforo;
7) Bufacchi Attilio;
8) Verrecchia Mandarelli Liliana;
9) Di Napoli Maugliani Concetta;
10) D'Ambrosio Pasquale;
11) Freda Cupelli Mirella.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:
1) Donnantuoni Salvatore;
2) Vasapollo Giovanni.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1986

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1986
Registro n. 12 Presidenza, foglio n. 69

86A9815

REGIONE PIEMONTE

Concorsi interni a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1/23

Sono indetti concorsi interni, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1/23, a:

Presidio ospedaliero C.T.O.:

dieci posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia plastica;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurochirurgia traumatologica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina del lavoro;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi chimiche-cliniche e microbiologiche;
tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neuroradiologia.

Presidio ospedaliero C.R.F. «Colle della Maddalena»:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi - presidio ospedaliero centro traumatologico ortopedico, in Torino.

86A9774

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 63

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 63, a:

un posto di assistente tecnico per il servizio tecnico-economale;
un posto di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Saluzzo (Cuneo).

86A9770

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 67

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 67, a:

un posto di farmacista dirigente;
un posto di farmacista coadiutore;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigilatrice d'infanzia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 19 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ceva (Cuneo).

86A9772

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 72.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 72, a:

un posto di dirigente sanitario organizzazione servizi sanitari di base;
un posto di dirigente sanitario di medicina legale e delle assicurazioni sociali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria).

86A9771

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di dirigente sanitario di igiene pubblica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di O.R.L.;
un posto di ostetrica;
tredici posti di infermieri professionali;
un posto di terapista della riabilitazione;
un posto di operatore tecnico - addetto alla cucina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Mariano Comense (Como).

86A9775

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente medico di medicina generale;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 50 del 10 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero di Morbegno (Sondrio).

86A9780

Concorso ad un posto di operatore tecnico (d'archivio) presso l'unità sanitaria locale n. 79

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico (d'archivio) presso l'unità sanitaria locale n. 79.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 3 dicembre 1986

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Voghera (Pavia)

86A9779

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

un posto di vice direttore amministrativo per il settore per l'amministrazione del personale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per l'istituto di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 53 del 14 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale - concorsi dell'U.S.L. in Padova.

86A9767

Concorso riservato a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 21.

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 53 del 14 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale - concorsi dell'U.S.L. in Padova.

86A9768

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

Ruolo sanitario:

un posto di fisico dirigente;
un posto di veterinario coadiutore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
due posti di operatore professionale coordinatore (capo tecnico radiologia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 109 del 3 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale - ufficio concorsi ed assunzioni dell'U.S.L. in Udine.

86A9776

REGIONE LIGURIA

Riduzione, da due a uno, del numero dei posti del concorso ad aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia presso l'unità sanitaria locale n. 2

Il numero dei posti del concorso ad aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia presso l'unità sanitaria locale n. 2 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 5758 della *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 16 agosto 1985 è ridotto da due a uno.

86A9781

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale per il pronto soccorso presso l'unità sanitaria locale n. 8

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale per il pronto soccorso presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 116 del 20 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Senigallia (Ancona).

86A9777

Concorso ad un posto di primario di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 10

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di psichiatria personale apicale presso l'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 118 del 27 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Jesi (Ancona).

86A9778

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di assistente pediatra;
un posto di assistente medico addetto al laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 57 del 26 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

86A9819

OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo per estratto è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 49 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

86A9773

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente medico per la divisione di chirurgia generale e ginecologia

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico per la divisione di chirurgia generale e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 48 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

86A9769

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato concernente il concorso per il conferimento, mediante scrutinio per merito comparativo, di trentuno posti con qualifica di primo dirigente, con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 1986).

Al concorso citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 22 dove è scritto:

«Vista la legge 29 gennaio 1986, *n. 29,* ed in particolare l'art. 20;»;

«A detto scrutinio sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere *direttiva,* amministrativa e di ragioneria,»;

ed alla pagina 23 dove è scritto:

«I titoli valutabili, in base ai criteri di cui sopra, non possono comunque avere anteriore ai cinque anni»;

leggasi rispettivamente:

«Vista la legge 29 gennaio 1986, *n. 23* ed in particolare l'art. 20;»

«A detto scrutinio sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere *direttive,* amministrativa e di ragioneria,»;

«I titoli valutabili, in base ai criteri di cui sopra, non possono comunque avere *data* anteriore ai cinque anni».

86A9823

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

	1986	1987
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 90.000	L. 100.000
- semestrale	L. 50.000	L. 55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 180.000	L. 200.000
- semestrale	L. 100.000	L. 110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L. 20.000	L. 22.000
- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L. 75.000	L. 82.000
- semestrale	L. 40.000	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 20.000	L. 22.000
- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L. 285.000	L. 313.000
- semestrale	L. 160.000	L. 172.000
- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 600	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali*, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 25.000	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.500	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 82.000	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221